

Spese sostenute a favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA): la detrazione Irpef



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che **spetta la detrazione IRPEF del 19%** anche per le **spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni**, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) **fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado**, per:

- i) **l'acquisto di strumenti compensativi** e di sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8.10.2010 n. 170, **necessari all'apprendimento;**
- ii) **l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale** e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 75067 del 6 aprile 2018, sono stati definiti **l'oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione** e la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici.

Al riguardo, è stato precisato che per poter beneficiare dell'agevolazione, il **beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN**, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 170/2010, **che attesti per sé ovvero per il proprio familiare** (nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell'interesse di un familiare a carico) **la diagnosi di DSA.**

La detrazione spetta a condizione che **il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo** dell'apprendimento diagnosticato **risulti dalla citata certificazione ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.**

Le spese sostenute devono essere **documentate da fattura o scontrino fiscale**, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente

Premessa

Inserendo la lett. e-ter all'art. 15 del TUIR, la legge di bilancio 2018 ha introdotto una **nuova detrazione IRPEF**, nella misura del 19%, **per le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento** (DSA) a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 6.4.2018 n. 75067 **sono state stabilite le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione in argomento**, mentre le prime precisazioni di prassi sono state fornite nel contesto della recente C.M. 13/E/2019.

Misura della detrazione

La detrazione IRPEF spetta **nella misura del 19% e spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico**, ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

Tipologie di spese detraibili

È possibile fruire del beneficio fiscale in esame per le spese:

- **sostenute in favore dei minori o di maggiorenni,**
- con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)¹,**
- fino **al completamento della scuola secondaria di secondo grado.**

Osserva

La norma non stabilisce un limite di età anagrafica che devono avere i soggetti affetti da DSA, ma subordina **l'agevolazione alla circostanza per cui la scuola secondaria di secondo grado** (c.d. "scuole superiori") **non deve essere conclusa.**

Nello specifico, sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA:

- per **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici** e informatici di cui alla L. 8 ottobre 2010 n. 170, necessari all'apprendimento;
- per **l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale** e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere,

in **presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale** tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.

¹Sul punto, l'art. 1 della L. 8.10.2010 n. 170 *"riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia **quali disturbi specifici di apprendimento**, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana"*;

A tal proposito si ricorda che l'art. 5 della L. 170/2010 dispone che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a **fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione** e negli studi universitari. In particolare, agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche devono garantire:

- **l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata;**
- **l'introduzione di strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- **per l'insegnamento delle lingue straniere**, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Tra gli strumenti compensativi sono ricompresi, ad esempio:

- **la sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- **il registratore**, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- **i programmi di video scrittura con correttore ortografico**, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- **la calcolatrice**, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali **tabelle, formulari, mappe concettuali**.

Secondo quanto chiarito dalla C.M. 13/E/2019, si considerano **sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi** basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i **computer necessari per i programmi di video scrittura**, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, **preposti a facilitare la comunicazione interpersonale**, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura.

Documentazione delle spese

Il beneficiario della detrazione **deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale**, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*", **che attesti per sé ovvero per il proprio familiare**, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, **la diagnosi di DSA**.

Osserva

La detrazione spetta a condizione che **il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo** dell'apprendimento diagnosticato **risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.**

Le spese sostenute **devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale**, nel quale deve essere indicato:

- il **codice fiscale del soggetto affetto da DSA** e;
- la **natura del prodotto acquistato o utilizzato.**

Osserva

I documenti giustificativi delle spese **possono essere intestati indifferente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese**; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

Oltre alla suddetta documentazione, occorre **produrre una autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora completato la scuola secondaria di secondo grado.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Il sottoscritto..... nato/a
..... il ,
codice fiscale , avvalendosi delle disposizioni
del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista
dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti
a verità, dichiara quanto segue:

Lo studente per il quale sono state sostenute le spese oggetto della detrazione a favore di persone con
diagnosi di disturbo specifico (DSA), nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, non aveva completato la
scuola secondaria di secondo grado.

DATA

FIRMA

Allegato: copia del documento di identità

È altresì possibile autocertificare il **possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi DSA.**

Documentazione da controllare e conservare per beneficiare della detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa)

- ➔ Fattura/ricevuta fiscale relativa da cui deve risultare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
- ➔ Certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, ovvero da specialisti o strutture accreditate dallo stesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 che attesti, per sé ovvero per il proprio familiare a carico, la diagnosi di DSA e l'elenco dei sussidi e degli strumenti compensativi collegati al disturbo dell'apprendimento.
- ➔ Se su tale certificazione non sono specificati i sussidi e gli strumenti compensativi da utilizzare, il collegamento funzionale deve essere attestato dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.
- ➔ Autocertificazione che attesti che il soggetto affetto da DSA non ha ancora completato la scuola secondaria di secondo grado.
- ➔ È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della diagnosi di DSA

Fine della Circolare N° 35/2024